Articolo 3

Se la tassa di compensazione è riscossa dal Regno dei Paesi Bassi, il suo ammontare è pari a :

a) — Fl. 3,82 per 100 tulipani recisi, esportati fino al 31 dicembre 1965 ;

— Fl. 3,86 per 100 tulipani recisi, esportati fino al 28 febbraio 1966 ;

— Fl. 3,73 per 100 tulipani recisi, esportati dal 1° marzo 1966 ;

b) — Fl. 3,95 per 100 narcisi recisi, esportati fino al 31 dicembre 1965 ;

— Fl. 3,99 per 100 narcisi recisi, esportati fino al 28 febbraio 1966 ;

— Fl. 3,86 per 100 narcisi recisi, esportati dal 1° marzo 1966 ;

c) — Fl. 11,46 per 100 giacinti recisi, esportati fino al 31 dicembre 1965 ;

— Fl. 11,58 per 100 giacinti recisi, esportati fino al 28 febbraio 1966 ;

— Fl. 11,18 per 100 giacinti recisi, esportati dal 1° marzo 1966 ;

d) — Fl. 3,47 per 100 bulbi di tulipani fioriti, esportati fino al 31 dicembre 1965 ;

— Fl. 3,57 per 100 bulbi di tulipani fioriti, esportati dal 1° gennaio 1966 ;

e) — Fl. 10,42 per 100 bulbi di giacinti fioriti, esportati fino al 31 dicembre 1965 ;

— Fl. 10,70 per 100 bulbi di giacinti fioriti, esportati dal 1° gennaio 1966.

Articolo 4

La Repubblica federale di Germania e il Regno dei Paesi Bassi informano la Commissione, ciascuno per proprio conto, delle misure adottate ai sensi della presente decisione.

Articolo 5

La presente decisione è applicabile fino al 31 ottobre 1966.

La presente decisione è destinata alla Repubblica federale di Germania e al Regno dei Paesi Bassi.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 1965.

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 1965

relativa alla fissazione di un'imposta compensativa da applicare sulle importazioni in Francia di tulipani, di narcisi e di giacinti originari dai Paesi Bassi

(I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)

(66/16/CEE)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, ed in particolare l'articolo 46,

Considerando che il 16 aprile 1965 il Governo della Repubblica francese ha chiesto alla Commissione di fissare, ai sensi dell'articolo 46 del Trattato, una tassa compensativa da applicare sulle importazioni nel suo territorio di tulipani, di narcisi e di giacinti recisi, nonché di bulbi di giacinti in vegetazione o fioriti, originari dai Paesi Bassi ; che tale domanda è arrivata troppo tardi per poter prendere una decisione che interessasse la campagna 1964/65 ; che, tuttavia, la predetta domanda resta valida per la campagna 1965/66 ;

Considerando che le disposizioni in materia di organizzazioni del mercato vigenti nei Paesi Bassi per il settore dei prodotti orticoli non commestibili e in particolare per il settore dei bulbi da fiore e dei

fiori derivanti dai bulbi, prevedono l'applicazione di un sistema di prezzi minimi per la vendita dei bulbi all'interno dei Paesi Bassi e per l'esportazione ; che il livello dei prezzi minimi per l'esportazione è superiore a quello dei prezzi minimi applicabili per il commercio nazionale ; che, inoltre, i produttori olandesi possono acquistare, a prezzi ridotti, bulbi di qualità inferiore, di cui è vietata l'esportazione ; che, di conseguenza, i produttori olandesi di fiori a bulbo risultano avvantaggiati rispetto ai produttori francesi, per i prodotti enumerati nella domanda francese, nonché per i bulbi di tulipani fioriti ;

Considerando che la parte più importante della produzione dei fiori a bulbo della Francia viene ottenuta partendo da bulbi olandesi ; che dai fatti sopra descritti risulta che detta produzione è colpita, agli effetti della concorrenza, da misure olandesi di organizzazione del mercato ; che, di conseguenza, sussistono le condizioni per l'applicazione dell'articolo 46 del Trattato ;

Considerando che si possono ristabilire condizioni di concorrenza normali instaurando delle tasse compensative tali da mettere i produttori olandesi di fiori sul mercato francese in una situazione analoga a quella in cui si trovano i produttori francesi dopo l'entrata in vigore delle disposizioni per l'organizzazione di mercato adottate dai Paesi Bassi ;

Considerando che il calcolo di tali tasse compensative deve venir effettuato partendo dalla differenza tra i prezzi di approvvigionamento dei bulbi all'interno dei Paesi Bassi ed i prezzi praticati all'esportazione ; che, per le varietà e classi commerciali di bulbi esportate verso la Francia, tale differenza ammonta, per l'acquisto dei bulbi necessari alla produzione di 100 fiori recisi o di 100 bulbi in vegetazione o fioriti, a 3,99 fiorini per i tulipani, a 3,06 fiorini per i narcisi e a 12,65 fiorini per i giacinti ; che detta differenza di prezzo si ripercuote sul costo dei fiori prodotti in Francia, dato che tale produzione viene ottenuta partendo prevalentemente da bulbi olandesi ;

Considerando che, data la situazione della produzione e della commercializzazione dei fiori in questione nei Paesi Bassi e in Francia, una tassa di compensazione fissata nelle misure sopra indicate non supera il livello necessario per ristabilire l'equilibrio, come è previsto all'articolo 46, secondo capoverso, del Trattato ;

Considerando, tuttavia, che se la tassa compensativa è riscossa dai Paesi Bassi, bisogna diminuire gli importi sopra descritti di una percentuale corrispondente ai dazi doganali applicabili all'importazione di fiori recisi in Francia, allo scopo di tener conto del fatto che i dazi doganali dovuti all'entrata in Francia si applicano anche sulla parte del prezzo costituita dalla tassa compensativa riscossa dai Paesi Bassi ;

Considerando che, di conseguenza, la tassa compensativa applicabile fino al 31 ottobre 1966 deve — in considerazione dei diversi livelli dei dazi doganali francesi in vigore durante detto periodo — esser fissata come indicato all'articolo 2 in caso di riscossione da parte della Francia o come indicato all'articolo 3 in caso di riscossione da parte dei Paesi Bassi ;

Considerando che il principio della concessione di una tassa di compensazione e le modalità di quest'ultima saranno riesaminate in caso di modifica del regime attualmente applicato dai Paesi Bassi per il settore dei bulbi e dei fiori derivanti da bulbi ed in particolare per quanto riguarda l'esportazione dei bulbi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

1. La Repubblica francese è autorizzata a prelevare una tassa di compensazione sulle importazioni dei prodotti definiti appresso, originari dai Paesi Bassi, salvo che questi ultimi applichino la medesima tassa alla esportazione.

2. I prodotti di cui al paragrafo 1 sono i seguenti :

— fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamenti, freschi, disseccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati, di tulipani, di narcisi o giacinti (voce tariffaria ex 06.03) ;

— bulbi di giacinti in vegetazione o fioriti e bulbi di tulipani fioriti (voce tariffaria ex 06.01 B I).

Articolo 2

Se la tassa di compensazione è riscossa dalla Repubblica francese, essa è pari ad uno degli importi indicati appresso, maggiorato di una percentuale corrispondente a quella dei dazi doganali e delle tasse applicabili sulle importazioni del prodotto in questione :

a) — FF 4,80 per 100 tulipani recisi, importati fino al 31 dicembre 1965 ;

— FF 4,92 per 100 tulipani recisi, importati dal 1° gennaio 1966 ;

b) — FF 3,68 per 100 narcisi recisi, importati fino al 31 dicembre 1965 ;

— FF 3,78 per 100 narcisi recisi, importati dal 1° gennaio 1966 ;

c) — FF 15,21 per 100 giacinti recisi, importati fino al 31 dicembre 1965 ;

— FF 15,61 per 100 giacinti recisi, importati dal 1° gennaio 1966 ;

d) — FF 4,80 per 100 bulbi di tulipani fioriti, importati fino al 31 dicembre 1965;

— FF 4,92 per 100 bulbi di tulipani fioriti, importati dal 1° gennaio 1966 ;

e) — FF 15,21 per 100 bulbi di giacinti in vegetazione o fioriti, importati fino al 31 dicembre 1965 ;

— FF 15,61 per 100 bulbi di giacinti in vegetazione o fioriti, importati dal 1° gennaio 1966.

Articolo 3

Se la tassa di compensazione è riscossa dal Regno dei Paesi Bassi, il suo ammontare è pari a :

a) — Fl. 3,52 per 100 tulipani recisi, esportati fino al 31 dicembre 1965 ;

— Fl. 3,61 per 100 tulipani recisi, esportati dal 1° gennaio 1966 ;

b) — Fl. 2,70 per 100 narcisi recisi, esportati fino al 31 dicembre 1965 ;

— Fl. 2,77 per 100 narcisi recisi, esportati dal 1° gennaio 1966 ;

c) — Fl. 11,15 per 100 giacinti recisi, esportati fino al 31 dicembre 1965 ;

— Fl. 11,45 per 100 giacinti recisi, esportati dal 1° gennaio 1966 ;

d) — Fl. 3,52 per 100 bulbi di tulipani fioriti, esportati fino al 31 dicembre 1965 ;

— Fl. 3,61 per 100 bulbi di tulipani fioriti, esportati dal 1° gennaio 1966 ;

e) — Fl. 11,15 per 100 bulbi di giacinti in vegetazione o fioriti, esportati fino al 31 dicembre 1965 ;

— Fl. 11,45 per 100 bulbi di giacinti in vegetazione o fioriti, esportati dal 1° gennaio 1966.

Articolo 4

La Repubblica francese e il Regno dei Paesi Bassi informano la Commissione, ciascuno per proprio conto, delle misure adottate ai sensi della presente decisione.

Articolo 5

La presente decisione è applicabile fino al 31 ottobre 1966.

La presente decisione è destinata alla Repubblica francese e al Regno dei Paesi Bassi.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 1965.

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN